

La istituzione della Giunta del Dipartimento

Documento di studio e proposta

1. Le previsioni statutarie

La Giunta di Dipartimento è disciplinata dall'art. 41 dello Statuto dell'Ateneo, il quale così dispone:

1. La Giunta del Dipartimento coadiuva il Direttore ed il Consiglio del Dipartimento nell'espletamento delle rispettive funzioni e svolge i compiti che le sono attribuiti dal regolamento generale di Ateneo e gli altri che il Consiglio stesso ritenga di doverle delegare.
2. La Giunta è convocata e presieduta dal Direttore ed è composta dai membri eletti dal Consiglio del Dipartimento, nel numero e con le modalità stabiliti dal regolamento generale di Ateneo; alle riunioni partecipa il responsabile amministrativo del Dipartimento, senza diritto di voto.
3. I membri della Giunta restano in carica per tre anni accademici, fatta eccezione per il rappresentante degli studenti che resta in carica per due anni.

In base a tale disposizione, dunque, la Giunta ha un membro di diritto, ossia il Direttore, che assume anche le funzioni di presidente del collegio. Al membro di diritto sono affiancati membri eletti dal Consiglio di Dipartimento, i quali dovrebbero essere individuati nel numero dal regolamento generale di Ateneo: fonte quest'ultima che dovrebbe anche definire le modalità di elezione. Come è noto a livello di Ateneo non si è ancora provveduto in tal senso.

In conseguenza di tale previsione risulta chiaramente esclusa la possibilità di individuare nei presidenti dei corsi di laurea membri della giunta, che lo sarebbero "di diritto", e non in quanto eletti dal Consiglio. Allo stesso modo è necessario concludere per il vice direttore.

2. La doppia preferenza di genere

In via del tutto preliminare, si propone la adozione della doppia preferenza di genere, con la precisazione che il voto, per essere valido, deve necessariamente individuare due preferenze appartenenti a generi diversi. Si propone di non considerare valido il voto che esprima una sola preferenza.

Tale modalità di elezione dovrebbe essere quindi seguita a prescindere dalla scelta tra le possibilità inerenti alla composizione della commissione che si illustreranno di seguito.

3. La posizione della componente studentesca

In via ulteriormente preliminare, merita di essere sciolto un nodo interpretativo concernente la posizione della componente studentesca. Il comma 3 dell'art. 41 potrebbe infatti al riguardo essere interpretato nei due differenti modi che sono di seguito indicati:

- a) secondo una prima possibilità la presenza di almeno uno studente in Giunta è necessaria; in tale prospettiva la componente studentesca sarebbe caratterizzata da uno *status* differente rispetto alla componente docente; da ciò la conseguenza di una votazione – ovviamente sempre

- all'interno del Consiglio – per corpi separati, tramite la quale docenti e studenti scelgono autonomamente i propri rappresentanti in Giunta;
- b) una seconda possibilità interpretativa suggerisce invece di ritenere la presenza della componente studentesca in Giunta meramente eventuale, dipendendo dal concreto esito delle elezioni; l'applicazione della norma contenuta nel comma 3 dell'art. 41 dello Statuto sarebbe dunque condizionata alla effettiva presenza in Giunta di uno o più studenti.

Si propone quindi di chiedere al Consiglio, innanzi tutto, di pronunciarsi circa l'interpretazione della disposizione statutaria con riferimento alla posizione della componente studentesca, individuando quale tra le due opzioni sopra delineate ritiene preferibile.

4. L'ipotesi della *necessarietà* della presenza della componente studentesca

Nel caso in cui il Consiglio si dovesse orientare per l'ipotesi *a*), come accennato, si renderebbe necessario procedere ad una elezione per componenti separate, in modo tale da far eleggere agli studenti il proprio rappresentante. Non sarebbe pregiudicata, invece, la possibilità di fare eleggere i rappresentanti della componente docente dalla restante parte del Consiglio di Dipartimento. Al Consiglio dovrebbe dunque essere sottoposta la scelta tra due differenti ipotesi di selezione della componente docente della Giunta:

- a1)* una prima ipotesi è quella di affidare la elezione della Giunta all'intero Consiglio di Dipartimento, senza alcuna distinzione di ruoli e fasce, ovviamente fatta eccezione per la componente studentesca;
- a2)* una seconda ipotesi è invece quella di prevedere la elezione di diversi rappresentanti per le tre fasce di docenza, ovviamente affidando tale elezione a tre diversi corpi elettorali, composti rispettivamente da professori ordinari e straordinari, professori associati, e ricercatori (a tempo indeterminato, di tipo A e di tipo B).

Nonostante anche la seconda ipotesi possa essere percorsa, la prima pare maggiormente coerente rispetto al dato normativo attualmente esistente. Ciò in ragione dei seguenti argomenti:

I. In primo luogo deve essere notato come il Consiglio di Dipartimento non sia composto – ai sensi dell'art. 39, comma 3, dello Statuto – solo da studenti e docenti. Con l'ipotesi *a2)* i membri del Consiglio non appartenenti a tali componenti sarebbero privi del diritto di voto, nonché di una rappresentanza all'interno della Giunta (fatta eccezione per la presenza del responsabile amministrativo del Dipartimento, il quale – ai sensi dell'art. 41 dello Statuto – partecipa alle riunioni senza diritto di voto).

II. In secondo luogo si deve osservare come l'art. 41 dello Statuto – interpretato nel primo dei sensi sopra richiamati (ipotesi *a*) – a differenza di quanto accade per le diverse fasce della componente docente, prevede espressamente la presenza dello studente nella Giunta: e del resto ciò può trovare sostegno anche nella “posizione speciale” della componente studentesca che pare emergere da altre disposizioni statutarie quali l'art. 29 (che istituisce il Consiglio degli studenti)

e l'art. 37 (che istituisce la Commissione paritetica docenti-studenti dell'ambito del Dipartimento). In tale quadro, previsioni statutarie quali quelle dell'art. 24, comma 1, lett. C, relativo al Senato accademico – che invece prevede la rappresentanza per fasce – paiono dover essere interpretate alla stregua di previsioni eccezionali non in grado di fondare autonomamente uno *status* differenziato per gli appartenenti alle diverse categorie di docenti.

5. L'ipotesi della presenza *eventuale* della componente studentesca

Nel caso in cui il Consiglio si dovesse orientare per l'ipotesi *b*) sarebbe necessario individuare la concreta modalità tramite la quale addivenire alla elezione, non risultando dalla opzione per tale ipotesi senz'altro *impedita* la elezione “per fasce”.

In particolare, al riguardo si aprono due possibilità, tra le quali il Consiglio dovrebbe essere chiamato a scegliere:

b1) la prima possibilità è quella di ritener applicabile senza possibilità di eccezione la regola generale della elezione di *tutti* i membri della Giunta da parte dell'intero Consiglio di Dipartimento senza alcuna divisione in fasce;

b2) la seconda possibilità è invece quella di optare per una elezione della Giunta “per fasce”, affidando la elezione della componente studentesca, della componente dei professori ordinari e straordinari, di quella degli associati e di quella dei ricercatori rispettivamente agli appartenenti a ciascuna delle menzionate categorie.

Anche in questo caso si deve segnalare la maggiore sintonia con il dettato statutario della ipotesi *b1*, in ragione della esclusione dall'elettorato attivo dei membri del Consiglio di Dipartimento non riconducibili alla componente docente o a quella studentesca.

6. Numero dei componenti e partecipazione del vicedirettore e dei presidenti dei Consigli di corso di laurea

Con riferimento al numero dei componenti, si propone la costituzione di un organismo snello, che non sia caratterizzato da una eccessiva numerosità. La concreta individuazione di tale numero dipenderà tuttavia anche dalla composizione per la quale il Consiglio ha deciso di optare. Al riguardo si propone quanto segue

A1. Nel caso in cui si opti per la soluzione *a1*, si propone la seguente composizione: Direttore + 5 membri eletti dal Consiglio di dipartimento. I 5 membri elettivi a loro volta dovrebbero essere divisi nel seguente modo:

- 4 eletti dai docenti tra di loro;
- 1 eletto dagli studenti tra di loro.

A2. Nel caso in cui si opti per la soluzione *a2*, si propone la seguente composizione: Direttore + 7 membri eletti dal Consiglio di dipartimento. I 7 membri elettivi a loro volta dovrebbero essere divisi nel seguente modo:

- 2 eletti dagli ordinari e straordinari tra di loro;
- 2 eletti dagli associati tra di loro;

- 2 eletti dai ricercatori tra di loro;
- 1 eletto dagli studenti tra di loro.

B1. Nel caso in cui si opti per la soluzione *b1*, si propone la seguente composizione: Direttore + 4 membri eletti dal Consiglio di dipartimento.

B2. Nel caso in cui si opti per la soluzione *a2*, si propone la seguente composizione: Direttore + 7 membri eletti dal Consiglio di dipartimento. I 7 membri elettivi a loro volta dovrebbero essere divisi nel seguente modo:

- 2 eletti dagli ordinari e straordinari tra di loro;
- 2 eletti dagli associati tra di loro;
- 2 eletti dai ricercatori tra di loro;
- 1 eletto dagli studenti tra di loro.

I Presidenti dei corsi di laurea potrebbero partecipare per le materie di competenza dei consigli che presiedono, individuati dall'art. 22 del regolamento didattico di ateneo, ma senza diritto di voto. Allo stesso modo potrebbe partecipare alle sedute il vicedirettore, anche lui senza diritto di voto.

Quando al funzionamento, si propone di attribuire la prevalenza al voto del direttore in caso di parità nelle ipotesi A1, A2 e B2, in cui la Giunta è caratterizzata da un numero pari di componenti.

7. Funzioni

In base all'art. 41 dello Statuto la giunta coadiuva il Direttore ed il Consiglio del Dipartimento nell'espletamento delle rispettive funzioni. In tale quadro si propone di attribuire alla giunta le seguenti funzioni:

- funzione istruttoria, con riguardo a tutte le materie affidate alla competenza del consiglio di dipartimento, in tutte le composizioni;
- funzione consultiva, con riguardo alle materie affidate al consiglio di dipartimento nella sua composizione plenaria;
- funzione di proposta, con riguardo alle materie affidate al consiglio di dipartimento nella sua composizione plenaria;
- funzione di supporto al direttore nella esecuzione delle delibere del consiglio di dipartimento.